



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 33 DEL 21-03-2016

Oggetto: Annullamento in autotutela del provvedimento n. 18 del 19/02/2016 di sospensione dell'attività di smaltimento dei rifiuti nell'impianto Formica Ambiente spa sito in Brindisi alla c.da Formica.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela dell'Inquinamento Atmosferico, IPPC-AIA della Regione Puglia n. 348 del 05/06/2008, a seguito di istanza del 09/01/07 della Società Formica Ambiente S.r.l. veniva rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società in questione relativamente agli impianti *“piattaforma polifunzionale per il trattamento ed il recupero di rifiuti pericolosi”* e *“discarica di rifiuti non pericolosi”*, ubicati nel Comune di Brindisi in C.da Formica;
- con successiva Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia n. 4 del 23/01/2014, a seguito di istanza del 18/12/2012, è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società e contestualmente riesaminato ed aggiornato il Piano di Monitoraggio e Controllo per l'impianto sito in Brindisi in c.da Formica, con codice attività IPPC 5.1 e 5.4;
- l'ufficio scrivente, con propria nota prot. 5766 del 09/02/2016, ha comunicato al Gestore ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241 del 07/08/1990 l'avvio del procedimento di diffida e contestuale sospensione del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 4/2014;
- sempre in data 11/02/2016 sono state acquisite le note prot. 56/16, 58/16 e 59/16 del 10/02/2016 con le quali il Gestore rispettivamente comunicava la chiusura della discarica e la contestuale richiesta di chiarimenti circa l'interpretazione della medesima nota e infine riscontrava la nota prot. 8572 del 10/02/2016 dell'ARPA per chiedere le modalità con cui ottemperare alla richiesta della perizia giurata a cura di tecnico topografo;
- l'ufficio scrivente, con nota prot. 5990 dell'11/02/2016 ha riscontrato la nota prot. 56/16 del Gestore precisando che la propria nota prot. 5766 del 09/02/2016 *“è una comunicazione di avvio del procedimento”*;
- con successiva nota prot. 61/16 dell'11/01/2016 il Gestore ha comunicato che *a seguito di ulteriori chiarimenti sopravvenuti nella giornata odierna ritiene opportuno ripristinare il regolare funzionamento della discarica*;
- con provvedimento dirigenziale n. 18 del 19/02/2016, notificato alla società con nota prot. 7366 del 19/02/2016, è stata disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 lett. b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'attività di smaltimento dei rifiuti nel citato impianto per un periodo di 180 giorni e, comunque, sino al ripristino delle condizioni di regolare esercizio in conformità all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti dalla Regione Puglia n. 4 del 23/01/2014 e alla normativa di settore direttamente applicabile;
- con il medesimo provvedimento il Gestore è stato diffidato a porre in essere alcune attività finalizzate alla messa in sicurezza della discarica e a presentare alcuni documenti ed elaborati progettuali all'autorità competente.

Preso atto che:

- con motivi aggiunti depositati il 14/03/2016 nell'ambito del ricorso n. 2618 del 2015 già in essere presso il TAR Puglia Lecce, il gestore ha impugnato il provvedimento n. 18 del 19/02/2016, chiedendone l'annullamento previa sospensione, anche con decreto *inaudita altera parte*;

- con Decreto presidenziale n. 139/2016 del 15/03/2016 il TAR Puglia – Lecce ha accolto l’istanza cautelare monocratica e, per l’effetto, sospeso l’efficacia dell’impugnato provvedimento n.18/2016 fino alla decisione collegiale sull’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, disponendone l’esecuzione da parte dell’Amministrazione.

Considerato che

- alla base delle motivazioni del decreto presidenziale adottato dal TAR vi è la *violazione delle garanzie procedurali nelle more – peraltro – dell’esame del piano di caratterizzazione proposto dal gestore, conclusosi con una favorevole valutazione da parte della conferenza dei servizi tenutasi nella data fissata del 23/2/2016* poiché il provvedimento n. 18 del 19/02/2016 è stato adottato *nella pendenza del termine concesso alla ricorrente - nell’ambito del segmento partecipativo di cui agli artt.7 ss. Della L.241/90 – con precedente nota di comunicazione di avvio del procedimento prot. 5766 del 9/2/2016, confermata da successiva nota prot.5990 dell’11/2/2016.*

Rilevato che:

- in data 23 febbraio 2016 la conferenza di servizi convocata dall’Ufficio Bonifiche della Regione Puglia ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ha ritenuto approvabile con prescrizioni il piano di caratterizzazione rev. 1 presentato dalla società Formica Ambiente;
- il provvedimento di approvazione del suddetto Piano di caratterizzazione non risulta allo stato sia stato approvato con formale provvedimento dirigenziale;
- la conferenza di servizi ha ritenuto che *l’esecuzione del Piano di Caratterizzazione, secondo le previsioni e gli obiettivi indicati nell’all. 2 parte IV titolo V del Tua, consentirà di fare chiarezza anche sulla fonte di potenziale contaminazione.*

Visto

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i., che disciplina nella Parte Seconda al Titolo III-bis l’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”*;
- la L.R. n. 3 del 12/02/2014 *“Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”* che ha modificato la delega per l’istruttoria e il rilascio di provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio degli impianti esistenti e nuovi, nonché il riesame, il rinnovo e l’aggiornamento, sopprimendo la distinzione temporale rispetto alla presentazione della prima domanda e attribuendo agli enti provinciali *la competenza su tutte le categorie di attività elencate nell’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con esclusione di quelle riferite al trattamento dei rifiuti urbani (o derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani) riconducibili alle categorie 5.2, 5.3 e 5.4, che sono attribuite alla competenza della Regione Puglia, nonché di quelle considerate dall’articolo 23 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 e dall’articolo 13 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24;*
- la D.G.R. 577 del 02/04/2014 recante L.R. n. 3/2014 Art 1 *“Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale”*. Indirizzi applicativi con la quale sono stati forniti gli Indirizzi applicativi relativi alla L.R. n. 3/2014 precisando che: *la Regione Puglia è autorità competente AIA, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 152/06, per gli impianti previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 8 ottobre 2013, n. 204 in cui si svolgono attività di cui ai punti 5.2 – 5.3 e 5.4 dell’Allegato VIII alla parte seconda del Testo Unico Ambientale; la Provincia è autorità competente AIA, ai sensi dell’art. 5 del*

D.Lgs. 152/06, per tutti gli impianti diversi da quelli di cui al punto precedente che insistono sul territorio di propria competenza;

- il D.Lgs. 36/2003 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 21-nonies che disciplina l’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il vigente Statuto della Provincia di Brindisi;
- il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, che nel testo vigente, all’art. 21, attribuisce le competenze ai Dirigenti di Servizi e Uffici;
- il Decreto del Commissario Prefettizio della Provincia di Brindisi n. 1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia.

Per tutto quanto innanzi riportato

Ritenuto di dover procedere all’annullamento in autotutela del provvedimento n. 18 del 19/02/2016, in relazione a quanto stabilito dal TAR Lecce con Decreto presidenziale n. 139/2016 del 15/03/2016, per consentire al gestore la tutela del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo previsto dagli artt. 7 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i. e nelle more dell’esecuzione del Piano di Caratterizzazione ritenuto approvabile il 23/02/2016 dalla Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia

Considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DISPONE

l’annullamento in autotutela, ai sensi del comma 1 dell’art. 21-nonies della L. 241/90 e s.m.i. **del provvedimento dirigenziale n. 18 del 19/02/2016**, notificato alla società con nota prot. 7366 del 19/02/2016, con cui è stata disposta la sospensione, ai sensi dell’art. 29-decies comma 9 lett. b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell’attività di smaltimento dei rifiuti nel citato impianto per un periodo di 180 giorni e, comunque, sino al ripristino delle condizioni di regolare esercizio in conformità all’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti dalla Regione Puglia n. 4 del 23/01/2014 e alla normativa di settore direttamente applicabile.

Resta salvo, invece, l’avvio del procedimento comunicato al Gestore con nota prot. 5766 del 09/02/2016 e rettificato con successiva nota prot. 5990 dell’11/02/2016, i cui termini pertanto decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento.

Il provvedimento di cui alla comunicazione richiamata al punto precedente sarà adottato anche sulla base delle risultanze delle indagini che saranno effettuate in attuazione del Piano di Caratterizzazione in corso di definitiva approvazione da parte della Regione e relativo all’area d’interesse.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Portale web della Provincia di Brindisi, nella sezione Ambiente – Impianti AIA.

Il presente provvedimento sarà notificato alla società FORMICA AMBIENTE Srl con sede legale in via Groenlandia, 47 - 00144 Roma e sarà trasmesso, per opportuna conoscenza e per i controlli di competenza:

- Comune di Brindisi: Commissario straordinario, Ufficio Urbanistica, Ufficio Ecologia;
- ARPA Puglia DAP Brindisi e ARPA Puglia – Direzione Scientifica;
- A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione;
- Regione Puglia Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica e Sezione Rischio Industriale - Ufficio AIA;
- Commissario OGA Brindisi e Sub commissari;
- Procura della Repubblica e Tribunale di Brindisi;
- Comandante del Corpo di Polizia Provinciale di Brindisi Nucleo di Vigilanza Ecologica e Comando Carabinieri Tutela dell’Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Lecce.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso entro sessanta (60) giorni ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente
F.to Dott. Pasquale Epifani

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento.

Brindisi, 21/03/2016

La Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Giovanna Annese

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l’atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento e dall’adozione del presente atto.

Brindisi, 21/03/2016

Il Dirigente
F.to Dott. Pasquale Epifani